

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PISA

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA PER L'ELEZIONE

DEL NUOVO CONSIGLIO DELL'ORDINE - QUADRIENNIO 2019-2022

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pisa,
in conformità alla delibera consiliare 04/12/2018; visto l'art. 28 comma 1 della Legge
247/2012; visti gli artt. 5, 6, 8 e 10 della Legge 113/2017; considerato che il numero
degli iscritti è superiore a mille e inferiore a duemila;

DETERMINA

nel numero di 15 (quindici) i componenti del Consiglio dell'Ordine da eleggere per il qua-
driennio 2019-2022 e

CONVOCA

l'Assemblea degli iscritti per le elezioni del Consiglio dell'Ordine

FISSANDO

lo svolgimento delle elezioni presso la Sala del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati nei
seguenti giorni e orari:

29 gennaio 2019 dalle ore 9.00 alle ore 13.00

30 gennaio 2019 dalle ore 9.00 alle ore 13.00

31 gennaio 2019 dalle ore 9.00 alle ore 13.00

1 febbraio 2019 dalle ore 9.00 alle ore 13.00

AVVISA CHE

1) ai sensi dell'art. 8 della Legge 113/2017 coloro che godono dell'elettorato passivo
(v. art. 3 Legge 113/2017) possono presentare candidatura individuale, a pena di irrice-
vibilità, sino alle ore 12.00 del quattordicesimo giorno antecedente a quello fissato per
l'inizio delle operazioni elettorali, ovvero sino alle ore 12.00 del 14 gennaio 2019;

2) le candidature si presentano, ai sensi dell'art. 8 della Legge 113/2017, mediante

deposito presso il Consiglio dell'Ordine di dichiarazione sottoscritta dall'interessato e resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del T. U. delle disposizione legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (DPR 28/12/2000 n. 445);

3) il numero massimo di voti esprimibili e la tutela del genere meno rappresentato sono regolati dall'art. 4 comma 1 della Legge 113/2017 e dalla Tabella A, allegata alla Legge;

4) di seguito si riportano l'art. 4 comma 1 e la Tabella A della Legge 113/ 2017; in grassetto è evidenziata l'ipotesi che riguarda l'Ordine di Pisa:

Art. 4

Numero massimo di voti esprimibili e tutela del genere meno rappresentato

1. Ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere ai sensi dell'articolo 28, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, secondo quanto indicato nella tabella A allegata alla presente legge.

TABELLA A

Numero componenti del Consiglio	Numero massimo di preferenze esprimibili	Numero massimo di preferenze esprimibili per singolo genere	Numero minimo di preferenze di genere da esprimere nel caso siano state espresse tutte le preferenze esprimibili
5	3	2	1
7	4	2	2
9	6	4	2
11	7	4	3
15	10	6	4
21	14	9	5
25	16	10	6

Il Presidente manda alla Segreteria di procedere agli adempimenti di cui all'art. 5, comma 2 e all'art. 6, commi 4 e 5 della Legge 113/2017 ovvero:

di comunicare il presente avviso agli aventi diritto al voto per PEC o altro mezzo idoneo a comprovarne l'avvenuta spedizione;

di affiggerlo presso gli Uffici dell'Ordine;

di affiggerlo presso il Tribunale, in luogo accessibile al pubblico;

di pubblicarlo nel sito Internet istituzionale;

di comunicarlo al Consiglio Nazionale Forense.

Pisa, 7 dicembre 2018

Il Presidente

Avv. Alberto Marchesi